

# Circolare -

## DIRITTO ANNUALE 2011 C.C.I.A.A.

- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato la misura del diritto annuale da applicare alle nuove imprese che si iscrivono al Registro delle Imprese e ai nuovi soggetti che si iscrivono al REA a decorrere dal 1.01.2011. I soggetti di nuova iscrizione sono tenuti a versare il diritto dovuto al momento dell'iscrizione con modalità telematica, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con modello F24.

## TABELLE ACI 2011 PER BENEFIT AZIENDALI

- Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 23.12.2010, n. 299, S.O. n. 284, le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall'Acì, utili anche ai fini della determinazione dei benefit aziendali.

## PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI IN TABACCHERIA

- È possibile da alcuni giorni pagare le cartelle esattoriali nelle 11.782 tabaccherie abilitate al servizio: in altri termini, dalle ore 6 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle ore 6 alle 14 la domenica, i debiti verso Equitalia possono essere saldati con tale nuova modalità.
- L'importo massimo per ogni operazione fissato da Banca ITB è di 1.500 euro e si possono effettuare i versamenti sia in contanti sia con bancomat, con una commissione per i tabaccai di € 1,80. L'elenco degli esercenti abilitati in tutta Italia è disponibile sul sito [www.tabaccai.it](http://www.tabaccai.it).

## PROROGA SISTRI

- Con decreto ministeriale è stata disposta la proroga del Sistri al 1.06.2010, mentre la dichiarazione annuale relativa al cosiddetto "Mudino" è differita dal 31.12.2010 al 30.04.2011.

## [Nuovi "elenchi clienti e fornitori" dal 2010](#)

<b>ELENCO CLIENTI E FORNITORI</b>	<b>Obbligo</b>	Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, di importo non inferiore a € 3.000,00.
<b>AMBITO SOGGETTIVO</b>	<b>Titolari di partita IVA</b>	Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.
<b>OPERAZIONI INCLUDE<sup>1</sup></b>	<b>Cessione di beni</b> <b>Prestazioni di servizi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rese e ricevute da soggetti passivi. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imponibili</li> <li>• Non imponibili</li> <li>• Esenti</li> </ul> </li> </ul>
<b>LIMITI DI IMPORTO</b>	<b>Norma a regime</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, devono essere di importo pari o superiore a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- € <b>3.000,00</b>, al <b>netto dell'IVA</b> per le operazioni documentate da fattura;</li> <li>- € <b>3.600,00</b>, al lordo dell'IVA applicata, per le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino/ricevuta fiscale.</li> </ul> </li> </ul> <p>Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti<sup>2</sup>.</p>

**Norma  
transitoria**

Comunicazione relativa al 2010

**Entro il 31.10.2011.**

L'importo previsto a regime di € 3.000,00 per la rilevanza delle cessioni e prestazioni di servizi è elevato a **€ 25.000,00**.

Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.

**Effettuate fino  
al 30.04.2011.**

[Nuove sanzioni per ravvedimento operoso](#)

***La legge di Stabilità 2011 ha aumentato l'importo delle sanzioni poste a carico del contribuente intenzionato ad evitare la lite fiscale o ad abbandonarla nel corso del processo. In particolare, la norma riscrive la misura delle sanzioni ridotte dovute nel caso di ravvedimento operoso. Le nuove sanzioni sono applicabili alle violazioni commesse dal 1.02.2011. L'incremento dei costi per le definizioni agevolate dovrà considerare anche l'innalzamento del tasso dell'interesse legale, pari all'1,50% dal 1.01.2011.***

Violazioni		Termine del ravvedimento o	Sanzioni ridotte			
			Violazioni commesse fino al 31.01.2011		Violazioni commesse dal 1.02.2011	
			Edittale	Misura	Edittale	Misura
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate.		Entro 30 giorni dall'omesso versamento.	1/12 del minimo (30%)	2,50%	1/10 del minimo (30%)	<b>3,00%</b>
Omissioni ed errori, anche se incidono sulla determinazione e della base imponibile dell'imposta o sul pagamento del tributo.	Errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73 che hanno determinato un minor versamento, diversi da quelli sopra indicati.	Termine della presentazione e della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione <sup>2</sup> .	1/10 del minimo (30%)	3,00%	1/8 del minimo (30%)	<b>3,75%</b>

	Errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi) che hanno determinato un minor versamento e/o un maggior credito.		1/10 del minimo (100%)	10,00%	1/8 del minimo (100%)	<b>12,50 %</b>
--	--	--	------------------------	--------	-----------------------	----------------



### Reverse charge per computer e telefoni cellulari

dal 1.04.2011

*Con Decisione di esecuzione del Consiglio del 22.11.2010, n. 2010/710/UE, l'Italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti dell'Erario, ai fini IVA, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:*

- a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- b) dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

<b>AMBITO APPLICATIVO</b> <b>O</b>	<b>Cellulari</b>	Telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo.
	<b>Componenti personal computer</b>	Componenti di personal computer cui possono ricondursi i concetti di "dispositivi a circuito integrato" quali microprocessori e unità centrali di elaborazione".  Prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
<b>ASPETTI OPERATIVI DEL REVERSE CHARGE</b>	<b>Cedente</b>	Il cedente dei beni in argomento è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge. Art. 17, c. 6, lett. b) [cellulari] e lett. c) [computer] D.P.R. 633/1972
	<b>Destinatario della cessione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente.</li> </ul>



- Pertanto, il committente dovrà:
  - integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
  - annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
  - annotare la fattura, ai fini della detrazione, anche nel registro degli acquisti.

**DECORRENZ  
A**

**Cessioni**

Il meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle **cessioni effettuate a partire dal 1.04.2011.**

**Dichiarazione  
ne  
dei redditi**

Nella dichiarazione Modello Unico 2012 e nella dichiarazione annuale IVA 2012 saranno previsti dei campi specifici nei quali dare evidenza delle operazioni attive e passive aventi ad oggetto i beni in argomento.

[Certificazione compensi 2010 soggetti a ritenuta](#)

*Entro il 28.02.2011 deve essere rilasciata, dai datori di lavoro e dai sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi a professionisti o pagato provvigioni ad agenti, rappresentanti ed altri intermediari di commercio, la certificazione degli importi erogati nel 2010. La certificazione è in forma libera, anche se devono essere presenti tutti i dati che saranno oggetto della comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite il Modello 770 semplificato. Il sostituto può rilasciare una certificazione unica per tutti i compensi corrisposti durante l'anno, oppure può compilare tante certificazioni quanti sono i pagamenti operati nel corso dell'anno.*

[Tasso di interesse legale](#)

**TASSO LEGALE**

**1,50%**

Applicabile dal 1.01.2011.

[Tassi usurari](#)

***Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra l'1.01.2011 e il 31.03.2011.***

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tasso rilevato	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	11,13	16,70
	Oltre € 5.000,00	9,02	13,53
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,64	23,46
	Oltre € 1.500,00	13,54	20,31

<b>Anticipi e sconti commerciali</b>	Fino a € 5.000,00	6,05	9,08
	Da € 5.000,00 a € 100.000,00	6,03	9,05
	Oltre € 100.000,00	3,87	5,81
<b>Factoring</b>	Fino a € 50.000,00	5,41	8,12
	Oltre € 50.000,00	3,56	5,34
<b>Crediti personali</b>		11,30	16,95
<b>Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese</b>		11,98	17,97
<b>Leasing autoveicoli e aeronavali</b>	Fino a € 25.000,00	8,36	12,54
	Oltre € 25.000,00	6,91	10,37
<b>Leasing immobiliare</b>		3,57	5,36
<b>Leasing strumentale</b>	Fino € 25.000,00	8,58	12,87
	Oltre € 25.000,00	5,03	7,55
<b>Credito finalizzato all'acquisto rateale</b>	Fino a € 5.000,00	11,82	17,73
	Oltre € 5.000,00	10,70	16,05
<b>Credito revolving</b>	Fino € 5.000,00	17,28	25,92
	Oltre € 5.000,00	12,75	19,13
<b>Mutui con garanzia ipotecaria</b>	A tasso fisso	4,19	6,29
	A tasso variabile	2,68	4,02
<b>Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione</b>	Fino € 5.000,00	14,28	21,42
	Oltre € 5.000,00	11,40	17,10

## Principali adempimenti mese di febbraio 2011

Scad. 2011	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Martedì 1 febbraio</b>	<b>Ravvedimento operoso</b>	<b>Sanzioni</b> - Al ravvedimento operoso delle violazioni commesse dal 1.02.2011 si applicano le nuove misure fissate dall'art. 1, c. 20 L. 220/2010.
	<b>Definizione degli atti impositivi</b>	<b>Sanzioni</b> - Agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1.02.2011, si applica la nuova misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1, cc. 18-22 L. 220/2010.
	<b>IVA</b>	<b>Dichiarazione annuale</b> - A decorrere da oggi è possibile presentare, in via telematica, la dichiarazione IVA relativa al 2010 in forma autonoma per poter utilizzare in compensazione, a decorrere dal 16.03.2011, il credito IVA di importo superiore a € 10.000. I contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale devono compilare il quadro VR, essendo stato soppresso l'omonimo modello.

Mercoledì 16/02/2011:

<b>Imposte dirette</b>	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.
<b>IVA</b>	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2011, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2010.
<b>Lettera d'intento</b>	<b>Comunicazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Libro Unico del Lavoro		<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
	Inps	<p><b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.</p> <p><b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2010.</p> <p><b>Conguaglio previdenziale</b> - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2011. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2011" (scadenza 16.03.2011), senza aggravio di oneri accessori.</p>	
Sabato 20 febbraio	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.	
	Enasarco <sup>1</sup>	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2010.	
Venerdì 25 febbraio	IVA	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.	
	Enpals	<b>Denuncia</b> - Trasmissione telematica all'Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero dell'apposito file in formato XML.	
Lunedì 28 febbraio	Imposte dirette	<p><b>Conguaglio fiscale</b> - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2010 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.</p> <p><b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>	
	IVA	<p><b>Comunicazione annuale</b> - Termine di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, mediante l'apposito modello prelevabile dal sito Internet "www.agenziaentrate.it". L'obbligo non scatta per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro febbraio.</p> <p><b>Operazioni intracomunitarie</b> - Entro la data del 28.02.2011, dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sono esclusi i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31.05.2010 senza manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero quelli che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel 2° semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi. Entro la data del 28.02.2011, dall'archivio dei soggetti autorizzati sono esclusi anche coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA prima del 31.05.2010 e che non hanno presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o che, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009 (Prov. Agenzia Entrate 29.12.2010, n. 188376).</p> <p><b>Black list</b> - Termine di invio telematico, per i contribuenti mensili, della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente.</p>	
	Inps	<b>Flussi UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori parasubordinati, riferite al mese precedente.	
	Sostituti d'imposta	<p><b>Lavoratori dipendenti e assimilati</b> - Termine ultimo per rilasciare l'apposita certificazione unica (Mod. CUD 2011) ai fini fiscali e contributivi, attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al 2010.</p> <p><b>Lavoratori autonomi</b> - Termine per la consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nel 2010.</p>	
	Fasi	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2011.	
	Stampati fiscali	<b>Adempimenti</b> - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2010.	
	Tasse automobilistiche	<b>Versamento</b> - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2011.	

**Nota<sup>1</sup>**

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 Codice Civile).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).